

CASA DI RIPOSO "GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI"
Via G. Matteotti, 3 – 37066 SOMMACAMPAGNA (Verona)
(Cod. Fisc. 93000500236 – Part. IVA 02081560233)
Telefono 045/8961380 - Fax 045/8978354

STATUTO ORGANICO

(VIGENTE)

Sommario

<i>CASA DI RIPOSO "GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI"</i>	1
Capo 1.....	3
Art. 1 - Costituzione e sede.....	3
Art. 2 - Scopo	3
Art. 3 - Programmazione	3
Art. 4 - Patrimonio	4
Art. 5 - Mezzi	4
Art. 6 - Convenzione	4
Art. 7 - Rapporti con gli Ospiti	5
Capo 2.....	5
Art. 8 - Organi della casa di riposo	5
Art. 9 - Consiglio di Amministrazione	5
Art. 10 - Competenze del consiglio.....	6
Art. 11 - Convocazione, riunioni	6
Art. 12 - Verbali delle riunioni	7
Art. 13 - Competenze del presidente	7
Art. 14 - Segretario direttore.....	8
Capo 3. - Norme generali	9
Art. 15 - Esercizio finanziario	9
Art. 16 - Servizio di tesoreria.....	9
Art. 17 - Assistenza sanitaria	9
Art. 18 - Disposizioni finali.....	9
Art. 19 - Revisione Economico Finanziaria.....	9
Art. 20 - Partecipazione a società cooperative	10

Capo 1

Art. 1 - Costituzione e sede

La Casa di Riposo di Sommacampagna di Verona è un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza (IPAB) istituita con d.P.R. 11 luglio 1952, n. 26089.24 e la cui denominazione è "Casa di Riposo GianAntonio Campostrini".

La Casa di Riposo "GianAntonio Campostrini" ha sede legale in, Via Giacomo Matteotti, n. 1. Sommacampagna di Verona

Agli effetti fiscali porta il n. 93000500236 di Codice Fiscale e il n. 02081560233 di Partita Iva, quale Ente Pubblico non economico-tipo attività 7600.

Art. 2 - Scopo

Scopo della Casa di riposo è l'assistenza sia come internato sia in forma aperta alle persone anziane, povere, o abbienti, in stato di autosufficienza, o non autosufficienza, che si trovino in condizioni di bisogno per la loro esistenza, o che siano incapaci per condizione sociale, o età avanzata, di procurarsi in tutto o in parte i normali e vitali mezzi di sussistenza.

A tale fine la casa di riposo promuove, realizza e gestisce tutte le iniziative di assistenza: materiali, morali, sociali, sempre ispirate a principi umanitari e cristiani, per l'accoglimento e il mantenimento, la cura e il ricovero degli assistiti.

Nella casa di riposo sono assicurati con opportune forme i servizi di igiene generale, nonché l'assistenza religiosa.

Art. 3 - Programmazione

La casa di riposo dispone e organizza i propri mezzi secondo le scelte programmatiche dell'Ente Regione, armonizzando le attività e gli interventi con le iniziative di competenza degli altri Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, Ulss).

La casa di riposo può, pertanto:

- a) realizzare e gestire, a mezzo convenzione con detti enti, servizi residenziali e aperti per anziani autosufficienti e non autosufficienti;
- b) promuovere corsi di formazione professionale per Ausiliari, Operatori, Esecutori, Animatori e Addetti all'assistenza agli anziani e inabili;

c) promuovere, incentivare e valorizzare la istituzione del volontariato sociale coordinandone l'attività.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della casa di riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzi e arredi risultanti dai pubblici registri immobiliari, e dagli inventari.

Il patrimonio della casa di riposo può essere aumentato o integrato con oblazioni, donazioni, legati, elargizioni di enti e privati, purché posti in atto nelle forme di legge.

Ogni variazione, in aumento o diminuzione, del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.

Art. 5 - Mezzi

I programmi, le iniziative, l'assistenza e il mantenimento degli ospiti della casa di riposo vengono sostenute con le rendite patrimoniali, con i contributi, e con le rette di degenza, soggiorno e assistenza.

Queste ultime verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla casa di riposo per fornire l'assistenza agli ospiti, il mantenimento dell'immobile e l'attuazione delle iniziative programmate. Gli ospiti appartenenti per domicilio al Comune di Sommacampagna accolti dalla casa di riposo, a loro spese, a spese di parenti, o a spese dell'Amministrazione Comunale, avranno diritto ad un trattamento di favore per quanto concerne la retta di degenza in confronto di appartenenti ad altri Comuni.

Art. 6 - Convenzione

L'attività della casa di riposo è rivolta in via principale agli utenti: del Comune di Sommacampagna di Verona, del comprensorio facente capo all' Ulss n. 33, ma non è preclusa a quelli di altri comuni.

La casa di riposo può pertanto stipulare convenzioni con detti comuni e con privati in ordine all'accoglimento di anziani bisognosi, o alla erogazione di assistenza in altre forme ritenute più adeguate nell'interesse degli anziani.

Art. 7 - Rapporti con gli Ospiti

I rapporti con gli ospiti della casa di riposo vengono regolati con specifiche disposizioni interne.

Con provvedimento motivato, il Consiglio di Amministrazione può disporre la dimissione di ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, rende impossibile la vita comunitaria nella casa di riposo.

Capo 2

Art. 8 - Organi della casa di riposo

Sono organi della casa di riposo:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti designati dal consiglio comunale di Sommacampagna di Verona nella prima riunione dopo quella del suo insediamento, nel rispetto della normativa sulle incapacità e incompatibilità di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Ipab.

Il Parroco pro-tempore del capoluogo di Sommacampagna Vr. è membro effettivo di diritto della casa di riposo.

Dei cinque componenti votati dal consiglio comunale, due effettivi e uno supplente vengono designati dalla maggioranza e uno effettivo e uno supplente dalle minoranze.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ed esercita le sue funzioni fino all' effettiva entrata in carica del nuovo consiglio e possono essere confermati senza interruzione.

Nella sua prima seduta, dopo l' insediamento, il consiglio elegge nel suo seno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il presidente e il vice presidente. Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni, decesso sono fatte dal consiglio comunale nel rispetto delle

rappresentanza di competenza, e i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione viene sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale veneta a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico. Il consiglio deve prenderne atto e lo comunica al consiglio comunale per la surrogazione.

Al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione compete il solo rimborso delle spese debitamente giustificate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10 - Competenze del consiglio

Compete al consiglio di amministrazione la gestione della casa di riposo deliberando tutti i provvedimenti relativi al buon governo della medesima, in particolare:

- a) statuto organico e sue modifiche;
- b) regolamento organico del personale e relativa pianta organica;
- c) regolamenti interni di ogni ordine e grado;
- d) bilancio preventivo, conto consuntivo, storno di fondi, assestamento di bilancio;
- e) nomina e assunzione di personale;
- f) alienazioni, permuta, acquisti, accettazione di donazioni, eredità, legati, stipulazione di contratti, ricorsi, azioni giudiziarie, liti attive e passive, transazioni;
- g) determinazione rette di degenza, soggiorno e assistenza;
- h) ratifica delle "ordinanze presidenziali" adottate dal presidente in via d'urgenza;
- i) ogni altro adempimento demandato per competenza al consiglio di amministrazioni da leggi e regolamenti statali e regionali.

Art. 11 - Convocazione, riunioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

In seduta ordinaria nei mesi di settembre ed aprile, ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'art.6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e al R.D. 20 febbraio 1927, n. 257,

In forma straordinaria ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per iniziativa del presidente, sia per domanda sottoscritta e motivata da almeno n. 2 membri effettivi e n. 1 supplente componenti del consiglio di amministrazione, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

La convocazione scritta, firmata dal presidente (o da chi ne fa le veci) con l'ordine del giorno da trattare deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. Per le convocazioni d'urgenza almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e qualora alla riunione partecipino almeno tre consiglieri.

A parità di voti, se espressi in forma palese prevale quello del presidente, se espressi in forma segreta la proposta si intende respinta.

Quando richiesto dalla legge ed in riferimento a persone la votazione è sempre segreta.

Per le modifiche allo statuto e ai regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 12 - Verbali delle riunioni

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il segretario dell'ente, il quale redige i verbali della riunione.

I verbali sono poi firmati dal Presidente e dai consiglieri e controfirmati dallo stesso segretario che è corresponsabile con gli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, a meno che non abbia fatto constatare e messo a verbale il suo motivato dissenso.

La mancata firma dei consiglieri intervenuti alla riunione deve essere giustificata e messa a verbale.

Art. 13 - Competenze del presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della casa di riposo e ne sovrintende a tutte le attività, interpretandone le esigenze e individuandone le prospettive ai fini del suo buon funzionamento come ente erogatore del servizio e come ente di rilevante interesse sociale e pertanto esplica funzioni di promozione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ente. Convoca il consiglio e lo presiede.

In particolare promuove e dirige l'attività del consiglio di amministrazione e garantisce l'esatta esecuzione delle sue deliberazioni; sovrintende all'attività dell'ente e ne

assicura l'efficienza anche risolvendone gli eventuali conflitti di competenza; sorveglia l'espletamento di tutti i servizi affinché essi corrispondano alle finalità sotto il profilo dell'economicità e della socialità. Esercita le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni e adotta i provvedimenti di urgenza e in genere tutti quelli che non sono di competenza del consiglio, ne` a questo devoluti dalle leggi e dai regolamenti.

Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza (ordinanze presidenziali) nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento nella casa di riposo e li sottopone alla ratifica del consiglio nella prima riunione.

In caso di gravi e comprovati motivi, adotta nei confronti di tutti i dipendenti, il provvedimento della "sospensione cautelativa" dandone comunicazione alle oo.ss. e riferendone con tempestività al consiglio per le conseguenti decisioni. Nei casi di assenza temporanea o impedimento, o in caso di decesso fino a nuova designazione da parte del consiglio comunale, il presidente e` sostituito dal vice presidente. In caso di assenza anche di questi, il consigliere più anziano nella carica, o, in subordine, per età, assume la sostituzione del presidente.

Art. 14 - Segretario direttore

Il posto di segretario, dato la realtà dell' ente, viene coperto con l' affidamento dell'incarico a persona già dipendente da Ipab ai sensi dell' art. 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ossequio alle disposizioni regionali vigenti.

Quale capo dei servizi compete al segretario direttore di predisporre, sulla base delle indicazioni del presidente, gli schemi dei provvedimenti da adottarsi dal consiglio o dal presidente stesso.

Quale capo del personale e dei servizi propone la strutturazione degli uffici e in generale dei servizi dell'ente, la destinazione del personale, la elaborazione degli schemi operativi, controfirma le ordinanze, assiste il presidente nella formazione dei contratti e di ogni altro atto dell'ente, partecipando alle responsabilità degli amministratori; assiste alle aste, alle licitazioni e alle trattative private, redige i verbali e predispone i contratti, sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione; assiste e redige i verbali di tutte le commissioni dell'ente; esprime con relazione motivata, sentiti i responsabili degli uffici competenti, il parere sulle conferme, sugli incarichi del personale e sugli altri provvedimenti in materia di personale; propone iniziative per lo studio di problemi giuridico assistenziali.

Quale segretario del consiglio di amministrazione stende i verbali ed esprime il voto consuntivo su tutte le deliberazioni, ai sensi dell' art. 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Egli informa periodicamente il presidente e il consiglio di amministrazione delle sua attività di gestione e ne risponde a questo ultimo.

Capo 3. - Norme generali

Art. 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente, ha inizio col 1 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del presidente e del segretario direttore amministrativo della casa di riposo.

Art. 16 - Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria viene effettuato tramite Istituto bancario a ciò autorizzato con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17 - Assistenza sanitaria

Fatti salvi i diritti individuali derivanti dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia, la casa di riposo può decidere di assicurare una propria assistenza, medico sanitaria agli ospiti, mediante specifiche prestazioni fornite da medico specializzato di gradimento del consiglio di amministrazione e da questo incaricato a mezzo convenzione.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti, non ultimo il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, sue successive modificazioni ed integrazione e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 19 - Revisione Economico Finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Gian Antonio Campostrini" di Sommacampagna elegge:

- a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell' ente supera come importo complessivo il valore di due miliardi;
- b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio al di sotto del valore di cui alla lettera a) scelto tra gli iscritti negli albi di cui alle lettere b) o c) del comma 2;

I revisori dei conti sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell' albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell' albo dei ragionieri.

Il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione, ad assistere con funzione consuntiva alle sedute del consiglio stesso.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

I revisori dei conti rispondono della vericità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione.

Ai revisori dei conti spetta, a carico dell'ente, una indennità di presenza determinata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Art. 20 - Partecipazione a società cooperative

La Casa di Riposo "Gian Antonio Campostrini" di Sommacampagna (Vr) può concorrere a costituire società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dallo statuto dell'ente. La partecipazione dell' Ipab alle società non può essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.